

## **L'entreprise à mission francese e la società benefit italiana a confronto: nuove forme di coabitazione fra profitto e bene comune\***

*Carlotta Calabresi*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La società *benefit*. – 3. L'*entreprise à mission* e la *raison d'être*. – 4. Conclusioni.

### 1. Premessa

«Cos'è questa fabbrica comunitaria? È un luogo dove c'è giustizia e domina il progresso, dove si fa luce la bellezza, e dove l'amore, la carità e la tolleranza sono nomi e voci non prive di senso»<sup>1</sup>. Così scriveva Adriano Olivetti, agli inizi degli anni Cinquanta, per descrivere la sua idea di impresa, un luogo dove regna la conoscenza, la comprensione profonda dei valori della cultura, la responsabilità dell'impresa verso i lavoratori e l'ambiente e dove la dignità delle persone è rispettata. È una prospettiva etica e visionaria che, con grande anticipo sui tempi, ha lasciato in eredità ai rappresentanti più sensibili dell'imprenditoria. Questa sua visione si è sviluppata nel tempo, adattandosi alle nuove esigenze e all'evolvere della società e del mondo del lavoro, ma quell'idea originaria che coniuga il progresso e il profitto d'impresa con il benessere di chi produce quel profitto e con la promozione dell'ambiente in cui tutto avviene, è all'origine dei modelli di imprenditoria più avanzati e innovativi del nostro tempo. L'impresa, pur rimanendo un soggetto che mira al profitto, diventa capace di fare del bene e di contribuire al benessere collettivo.

Ogni impresa, nell'esercizio della propria attività, produce un impatto sul territorio in cui opera, sull'ambiente e sulla società in generale. Le scelte del *management* sono influenzate dal contesto socio-ambientale di riferimento. La cura per le condizioni di lavoro dei dipendenti (la lotta contro il cd. *gender gap*, l'attenzione alla conciliazione famiglia-lavoro, il lavoro agile), l'innovazione tecnologica, l'uso di energie rinnovabili, il dialogo con le comunità locali sono fattori che dovrebbero consentire nel lungo termine l'aumento della redditività dell'impresa (ma non vi sono ancora evidenze sul punto) e il benessere per la collettività. Oggi l'uso responsabile delle risorse umane e naturali necessarie al processo produttivo e la capacità di soddisfare anche istanze sociali costituiscono un imperativo al quale nessuna impresa

---

\* Il contributo è stato sottoposto, conformemente al Regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*.

<sup>1</sup> A. Olivetti, *Le fabbriche di bene*, Roma, 2014, *passim*.

che intenda essere competitiva sul mercato può sottrarsi<sup>2</sup>. L'impresa privata, nell'epoca della globalizzazione, è ormai un attore per un mondo più sostenibile e alcuni ritengono abbia dei "doveri" nei confronti di una pluralità di soggetti<sup>3</sup>. Si assiste a nuove forme di imprenditorialità sociale che perseguono le 5 P (*people, planet, profit, peace, partnership*)<sup>4</sup> e a nuove generazioni di consumatori attenti che preferiscono acquistare prodotti di aziende i cui valori etici e morali sono allineati ai propri<sup>5</sup> (cd: "effetto Greta").

Con il termine finanza sostenibile o etica si intendono le strategie di investimento che valutano *performance* diverse da quelle finanziarie<sup>6</sup> e che garantiscano l'uso razionale delle risorse<sup>7</sup>. L'investimento "eticamente responsabile"<sup>8</sup> è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni<sup>9</sup> ed è protagonista negli incontri dei *think tanks*<sup>10</sup>. Secondo il fondatore del World Economic Forum (Wef) di Davos, il paradigma sociale ed economico dominante nel secondo dopoguerra, in crisi già da alcuni decenni, è giunto oramai a un punto di non ritorno. Solo la conversione dallo

---

<sup>2</sup> Circolare Assonime n. 19, *La disciplina delle società benefit*, 20 giugno 2016, in <https://www.assonime.it>, p. 6.

<sup>3</sup> Anche se priva di legittimità democratica. Si veda in tal senso A.G. Scherer - G. Palazzo - D. Baumann, *Global Rules and Private Actors: Toward a New Role of the Transnational Corporation in Global Governance*, in *Business Ethics Quarterly*, 2006, p. 505 ss.; D. Siclari, *Le Società benefit nell'ordinamento italiano (The benefit companies in Italian law)*, in *Rivista trimestrale di diritto e dell'economia*, 2016, p. 37.

<sup>4</sup> Oecd, *The Sustainable Development Goals: An overview of relevant OECD analysis, tools and approaches*, in <https://www.oecd.org>.

<sup>5</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli: le «società benefit», un trapianto necessario?*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 1138 e dottrina ivi citata.

<sup>6</sup> Esistono specifici indici quali Dow Jones Sustainability World, il Dow Jones Sustainability Europe, il Ftse4Good, Stoxx Esg. Il Report "Kpmg-Nedcommunity" sulle dichiarazioni non finanziarie (Dnf) rese da società quotate e non quotate obbligate, analizza i bonus dei manager e l'integrazione della sostenibilità nei piani industriali, come riferisce V. D'Angerio, *Esg, ecco gli indicatori utili per verificare se un'azienda è veramente sostenibile*, in *Il Sole 24 Ore*, 8 ottobre 2020.

<sup>7</sup> N. Linciano - E. Cafiero - A. Ciavarella - G. Di Stefano - E. Levantini - G. Mollo - S. Nocella - R. Santamaria - M. Taverna, *La finanza per lo sviluppo sostenibile, Tendenze, questioni in corso e prospettive alla luce dell'evoluzione del quadro regolamentare dell'Unione europea*, in *Consob.it*, 1 giugno 2021.

<sup>8</sup> I fondi che rispondono a criteri Esg (*environmental, social, and governance*) escludono determinati settori o aziende a causa della loro attività: soggetti che non rispettano determinati standard o convenzioni internazionali (diritti umani, convenzioni OIL) oppure determinati settori industriali, considerati dannosi per la società o l'ambiente, come carbone e combustibili fossili, armamenti o, per ragioni etiche, aziende attive nei settori del tabacco/cannabis, pornografia o gioco d'azzardo. Vengono preferite aziende attive nei settori farmaceutico, idrico, energie rinnovabili. Questa idea non è nuova bensì risale fin dal XVIII secolo, in cui le correnti più rigorose del protestantesimo ritenevano incompatibile con la dottrina cristiana la scelta di investire i propri risparmi in attività economiche che facevano uso di schiavi o collegate alla produzione e al commercio di armi, tabacco e alcolici o coinvolte nel gioco d'azzardo.

<sup>9</sup> Con alterne fortune, si veda S. Silano, *Gli effetti desiderati (e non) dei criteri ESG sulla Borsa Usa*, in [morningstar.it](http://morningstar.it), 26 novembre 2021.

<sup>10</sup> V. D'Angerio, *Finanza «sostenibile», gli italiani evitano il fai da te. Se ne parla a Davos*, in *Il Sole 24 Ore*, 22 gennaio 2019.

*shareholder capitalism* allo *stakeholder capitalism* del XXI secolo potrà consentire alle società capitalistiche di sopravvivere e prosperare nell'attuale era, caratterizzata da cambiamento climatico, globalizzazione e digitalizzazione<sup>11</sup>. Si parla infatti di *evolution of the corporation paradigm*<sup>12</sup>. La finanza sostenibile è per l'Ue<sup>13</sup> una delle misure di attuazione dell'accordo di Parigi<sup>14</sup> e dell'Agenda Onu 2030<sup>15</sup>: in tale ottica vanno letti il cd Green New Deal<sup>16</sup> e la strategia Europa 2020, un modello di sviluppo che si basa su una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che incoraggia gli intermediari e gli investitori professionali a preferire le imprese che rispettano i fattori Esg (*environmental, social, and corporate governance*). A partire dall'*Action plan* del 2018 sulla crescita sostenibile<sup>17</sup>, il tema sostenibilità è trattato in innumerevoli fonti normative tra le quali – solo per citare le più note e recenti – la proposta di direttiva relativa alla *Corporate Sustainability Due Diligence*<sup>18</sup> e la direttiva Ue 2022/2464 relativa al *Corporate Sustainability Reporting*<sup>19</sup>. Tali strumenti introducono doveri specifici in

<sup>11</sup> M. Milano, *Il 'nuovo mondo' di Davos: dalla transizione ecologica al controllo sociale?*, in [centrostudilivativo.it](http://centrostudilivativo.it), 21 dicembre 2021 che recensisce K. Schwab - P. Vanham, *Stakeholder Capitalism: A Global Economy That Works for Progress, People and Planet*, New York, 2021. K. Schwab afferma che il modello dominante - che definisce *shareholder capitalism* perché l'obiettivo primario delle imprese è limitato alla produzione di utili per gli azionisti, senza ulteriori implicazioni sociali - deve essere urgentemente superato nella direzione dello *stakeholder capitalism* del XXI secolo, dove debbono essere presi in considerazione tutti i portatori di interesse, dai clienti ai lavoratori, dai cittadini alle comunità, dai governi al pianeta, in una prospettiva non più locale o nazionale, ma globale, che richiede quindi un nuovo multilateralismo. Al cuore di tale modello vanno poste le persone e il pianeta. Si veda il manifesto *Why we need the 'Davos Manifesto' for a better kind of capitalism* in <https://www.weforum.org>.

<sup>12</sup> D. Corapi, *Evolution of Private Law in The Global Market of the 21<sup>st</sup> Century*, di prossima pubblicazione in *The Evolution of Private Law in The Global Market of the 21<sup>st</sup> Century, Essay in Honor of Professor Arnaldo Wald*, p. 17 e in *Rivista di diritto commerciale*, 2022, p. 339 ss.

<sup>13</sup> *Sustainability now! A European vision for sustainability. Issue 18, 20 July 2016*, in <https://ec.europa.eu>.

<sup>14</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), 1992, paragrafo 135. Le imprese e le istituzioni finanziarie non sono parti dell'accordo di Parigi sul clima. L'accordo, tuttavia, le ha invitate a intensificare i loro sforzi e sostenere misure per ridurre le emissioni e/o migliorare la resilienza e ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e riferire su tali sforzi.

<sup>15</sup> *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, in <https://sdgs.un.org>.

<sup>16</sup> Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo", Bruxelles, 11 dicembre 2019 COM(2019) 640 final.

<sup>17</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile", Bruxelles, 8 marzo 2018 COM(2018) 97 final.

<sup>18</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE, direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e regolamento (UE) n. 537/2014 per quanto riguarda la comunicazione societaria sulla sostenibilità COM/2021/189, adottata dalla la Commissione europea il 23 febbraio 2023.

<sup>19</sup> Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, direttiva 2004/109/CE, direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità. Per un commento, si veda M. Di Sarli, *Una proposta di direttiva della Commissione Ue in materia di Corporate Sustainability Reporting*,

materia di diritti umani e di ambiente applicabili sia alle società come tali, sia agli amministratori<sup>20</sup>. Inoltre, con l'introduzione della Tassonomia con il Regolamento Ue 2020/852, l'Ue fornisce un linguaggio comune agli operatori, imprese e intermediari finanziari. Un'attività economica potrà essere considerata ecosostenibile se contribuisce in misura sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali europei<sup>21</sup>. Il Regolamento Ue 2020/852 indica quattro condizioni generali che un'attività economica deve soddisfare per poter qualificarsi come ecosostenibile: contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali; non produrre impatti negativi su nessun altro obiettivo; essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime; rispettare i criteri tecnici identificati da atti delegati adottati dalla stessa Commissione Europea.

Alle fonti di *hard law* si affiancano diversi strumenti di *soft law*, fra i tanti, ad esempio, il Global Compact delle Nazioni Unite<sup>22</sup> che incoraggia le imprese di tutto il mondo a creare un quadro economico, sociale ed ambientale atto a promuovere un'economia mondiale sana e sostenibile che garantisca a tutti l'opportunità di dividerne i benefici. La *Business Roundtable*, associazione di CEO delle maggiori società americane, ha pubblicato nel 2019 lo *Statement on the Purpose of a Corporation*<sup>23</sup>, nel quale sottolinea la necessità che le imprese si impegnino a perseguire l'interesse di tutti gli *stakeholder* anche non finanziari (consumatori, dipendenti, ambiente e comunità) nella prospettiva della creazione di valore di lungo termine per gli stessi azionisti. In Italia, il "Codice di Corporate Governance" di Borsa Italiana del gennaio 2020<sup>24</sup> chiede agli amministratori di perseguire il "successo sostenibile" della società (art. 1, I).

---

in *Il Nuovo Diritto delle Società*, 2021, p. 1561 ss. La direttiva chiarisce il principio della *double materiality* (doppia rilevanza), richiedendo alle imprese di considerare sia l'impatto delle proprie attività sulle persone e sull'ambiente, sia il modo in cui le tematiche di sostenibilità incidono sull'impresa (sia l'impatto dell'impresa che l'impatto sull'impresa).

<sup>20</sup> G.D. Mosco - R. Felicetti, *Fin troppa diligenza sulla sostenibilità delle società*, in *lavoce.info*, 19 luglio 2022.

<sup>21</sup> Mitigazione del cambiamento climatico, adattamento al cambiamento climatico, uso sostenibile e protezione delle risorse idriche, transizione verso una economia circolare, riduzione dell'inquinamento, protezione della biodiversità. Per determinare l'effettivo contributo di un'attività economica ad uno di questi obiettivi, vengono stabilite delle soglie di prestazione (criteri di screening tecnico) che devono essere rispettate. Si veda A. Baglioni, *La Tassonomia europea, un'opportunità per la finanza sostenibile*, in *Il Sole 24 Ore*, 23 marzo 2022.

<sup>22</sup> Si tratta di un patto non vincolante delle Nazioni Unite, nato per incoraggiare le aziende e imprese di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili e osservanti la responsabilità sociale d'impresa, in <https://www.unglobalcompact.org>.

<sup>23</sup> *Statement on the Purpose of a Corporation*, 19 agosto 2019 in <https://s3.amazonaws.com>. Si veda S. Rossi, *Il diritto della Corporate Social Responsibility*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2021, p. 101-102 e M. Libertini, *Un commento al manifesto sulla responsabilità sociale d'impresa della Business Roundtable*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, p. 627.

<sup>24</sup> Codice di Corporate Governance, gennaio 2020, in <https://www.borsaitaliana.it>.

Le crisi finanziarie hanno messo in luce la limitatezza della visione del breve periodo<sup>25</sup> e del risultato finanziario<sup>26</sup> e il contraltare potrebbe risiedere nel “movimento” Csr (*Corporate Social Responsibility*)<sup>27</sup>. Essere socialmente responsabili significa al contempo soddisfare pienamente le norme giuridiche applicabili, ma anche andare al di là investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate<sup>28</sup>. Sul tema della sostenibilità è intervenuta anche l'Enciclica “Laudato Si” secondo cui «non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra sociale» (LS, n. 139). Le soluzioni possibili richiedono un approccio integrale per lottare contro la povertà, per restituire la dignità agli uomini e al contempo per preservare la natura. «La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare» (LS, n. 13)<sup>29</sup>. Uno sviluppo economico fondato sul mero accrescimento quantitativo di beni e prodotti potrebbe inevitabilmente urtare contro i limiti delle risorse naturali o della qualità dei beni pubblici (acqua, qualità dell'aria, clima), diventando esso stesso a sua volta elemento di fragilità per l'intero sistema sociale ed economico e fattore di rischio per la salute<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Quella tendenza degli amministratori a prendere posizioni che assicurano benefici immediati molto elevati, anche a costo di implicazioni che possono pregiudicare i guadagni futuri, o giungere a propiziare nel futuro addirittura perdite. Si veda in tal senso F. Denozza, *Lo scopo della società tra short-termism e stakeholder empowerment*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2021, p. 36 e il rapporto stilato da Ernst & Young (EY) per conto della Commissione, Dg Giustizia e Consumatori, *Study on directors' duties and sustainable corporate governance* Final Report, 2020, in <https://op.europa.eu>.

<sup>26</sup> Il periodo medio di detenzione di azioni nella borsa americana sembra sia attualmente solo di pochi mesi al contrario di quanto avveniva tra il 1950 e il 1970 in cui i titoli venivano conservati tra i quattro e gli otto anni come illustra R.G. Hagstrom, *Il metodo Warren Buffett. I segreti del più grande investitore del mondo*, Milano, 2014. Si veda anche B. Graham, *Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing*, New York, 2003. L'Autore fa notare quanto sia dannosa la cultura della performance del breve periodo che spinge i gestori di fondi di investimento e fondi pensione a adottare strategie che alla lunga si rivelano inefficienti.

<sup>27</sup> Nasce nel 1992 con l'Earth Summit di Rio de Janeiro, prima conferenza internazionale in cui i rappresentanti dell'industria mondiale, degli Stati e della Comunità scientifica hanno discusso il ruolo delle imprese nel perseguimento dello sviluppo sostenibile.

<sup>28</sup> Tema rilanciato e sostenuto dalla Ue a Lisbona nel 2000 poi seguito nel 2001 con il Libro Verde *Promuovere un quadro per la responsabilità sociale delle imprese*, Bruxelles, 18 luglio 2001 COM(2001) 366 definitivo (che definisce la Csr come «l'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate»), *Considerando* 21 e nel 2006 con la comunicazione “Il partenariato per la crescita e l'occupazione: fare dell'Europa un polo di eccellenza in materia di responsabilità sociale delle imprese”, Bruxelles, 22 marzo 2006 COM(2006) 136 definitivo.

<sup>29</sup> *Enciclica Laudato Si*, 24 maggio 2015, <https://www.vatican.va>. Per un raffronto tra gli obiettivi ONU di sviluppo sostenibile e l'enciclica, si rimanda a G. Giraud - P. Orliange, *Laudato si' e Obiettivi di sviluppo sostenibile: una convergenza da affinare*, in *Aggiornamenti Sociali*, 2017, p. 497 ss.

<sup>30</sup> Consulta Scientifica del Cortile dei Gentili, C. Caporale - A. Pirni (a cura di), *Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19*, Roma, 2020, p. 19.

Modello di riferimento e apripista di riforme d'impresa ispirate alla prospettiva delineata è stata la *Benefit Corporation* americana<sup>31</sup>, impresa che svolge un'attività economica con fine di lucro che ha anche un impatto positivo su determinate categorie di soggetti e sull'ambiente. L'Italia è il primo Stato europeo ad aver introdotto la società *benefit* ispirandosi alla legislazione americana<sup>32</sup>, così come specificato nella relazione di accompagnamento (si tratta a tutti gli effetti di una trasposizione o "trapianto"<sup>33</sup>). La riforma è intervenuta nell'ambito della Legge di Stabilità 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 376-384 e allegati 4 e 5) e dunque non una sede appropriata per contenere un'innovazione del diritto societario<sup>34</sup>. Qualche anno dopo la *Loi Pacte* del 2019 ha introdotto in Francia l'*entreprise à mission*. Scopo di questo breve studio è confrontare due modelli societari in cui coesistono lo scopo di lucro e di beneficio comune, l'*entreprise à mission* e la società *benefit* italiana, e come possano convivere la ricerca del profitto e il perseguimento del bene comune.

L'ibridazione societaria profit/non profit e la finanza sostenibile/responsabilità sociale dell'impresa vanno di pari passo. Stanno emergendo nuovi modelli di enti senza scopo di lucro che esercitano attività commerciali e di enti a scopo di lucro con limiti alla distribuzione dei dividendi o con il perseguimento di finalità sociali e ambientali. Si assiste a una sorta di "invasione di campo"<sup>35</sup> o meglio processo di convergenza tra enti senza scopo di lucro (nel nostro codice civile regolati nel libro I) ed enti con scopo di lucro (libro V)<sup>36</sup>, in quanto i primi possono svolgere attività

---

<sup>31</sup> Ente a scopo di lucro che esiste in 36 stati che aggiunge al profitto l'impatto positivo sulla società, i lavoratori, la comunità e l'ambiente. Osserva L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1144, che la normativa della maggior parte di questi ispirata alla *Model Benefit Corporation Legislation (Model Act)* predisposta dall'organizzazione non profit B-lab con il supporto dell'*American Sustainable Business Council*. Il Delaware ha approvato nel 2013 il *Public Benefit Corporation Act* che si discosta in parte dal *Model Act*.

<sup>32</sup> Nell'aprile 2010 il Maryland è stato il primo Stato degli Usa ad approvare la legislazione per le *Benefit Corporation*. In seguito, California, Hawaii, Illinois, Louisiana, Washington, Massachusetts, New Jersey, New York, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Virginia, Delaware, Colorado, Washington DC e Arkansas hanno approvato la legislazione permettendo anch'esse la creazione di *Benefit Corporation*.

<sup>33</sup> D. Corapi, *Dalla benefit corporation alla società benefit. Note conclusive*, in *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *op. cit.*, p. 111; L. Ventura, *Benefit corporation e società benefit tra innovazione creativa e imitazione di modelli*, in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *Dalla benefit corporation alla società benefit*, Bari, 2018, p. 101; A. A. Candian, *Le Società Benefit in Italia*, in R.E. Cerchia (ed.), *Percorsi di diritto comparato*, Milano, 2021, p. 28.

<sup>34</sup> B. De Donno, *Dalla benefit corporation alla società benefit. Note introduttive*, in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *op. cit.*, p. 11. L'Autrice nota anche diverse imprecisioni terminologiche nel testo normativo.

<sup>35</sup> V. Montani, *La legge delega sul Terzo settore e le prospettive di riforma del codice civile*, in *Jus On Line* 2017, p. 204, p. 205. Si veda anche G. Riolfo, *The New Italian Benefit Corporation*, in *European Business Organization Law Review*, 2019, p. 7.

<sup>36</sup> L'impresa sociale in Italia, regolata dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 è un soggetto giuridico privato che svolge attività produttive secondo criteri imprenditoriali (continuità, sostenibilità, qualità),

economica e produrre utile purché non distribuito (*nondistribution constraint*)<sup>37</sup>, ma prevalentemente reinvestito per il fine sociale e altruistico (ad esempio enti del Terzo settore, imprese sociali e cooperative che gestiscono case famiglia in cui vengono accolti minori o profughi, società mutualistiche, fondazioni che gestiscono teatri, start-up innovative ex d.l. 179/2012, art. 25, comma 2 e i secondi possono operare anche in settori tipici degli enti senza scopo di lucro (ad esempio case di riposo per anziani o ospedali). Le linee di confine tra enti ormai sbiadiscono<sup>38</sup> tanto che alcuni Autori hanno introdotto il concetto di enti low profit<sup>39</sup> o enti del Quarto settore<sup>40</sup>.

## 2. La società benefit

La società *benefit* italiana si ispira sia al B-Lab *Model Act* statunitense che alla legislazione del Delaware<sup>41</sup> con la differenza che in Usa la *benefit corporation* può essere costituita solo nella forma di *corporation* mentre in Italia può assumere la forma di una qualsiasi società di persone o di capitali<sup>42</sup>. La società *benefit* non è un nuovo tipo di società<sup>43</sup>, ma “un atteggiarsi specifico” di forme societarie esistenti<sup>44</sup>. La riforma non deroga al diritto societario, ma prevede regole aggiuntive alle ordinarie, né prevede agevolazioni fiscali. È stato a fine 2021 introdotto solo un *tax credit* per la costituzione delle società *benefit* con lo scopo di incentivarne l'utilizzo<sup>45</sup>. La società *benefit* può nascere tale o “trasformarsi” successivamente, con tutte le implicazioni, ad esempio

---

ma che persegue, a differenza delle imprese commerciali, una finalità sociale che consiste nella produzione di benefici diretti a favore di una intera comunità o di soggetti svantaggiati (al pari degli enti del Terzo Settore). La modalità di gestione deve essere responsabile e trasparente e favorire il coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e dei soggetti interessati.

<sup>37</sup> A. Zoppini, *Un raffronto tra società benefit ed enti non profit: implicazioni sistematiche e profili critici*, in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *op. cit.*, p. 73 e in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, p. 5; L. Ventura, *Benefit corporation e società benefit*, cit., p. 87.

<sup>38</sup> V. Montani *op. cit.*, p. 209; L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1134.

<sup>39</sup> A. Testa, *Le “società benefit” ed i limiti di interpretabilità della norma*, in *Quotidiano giuridico, Pluris online ora One Legale*, 2016.

<sup>40</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e società benefit*, cit., p. 84.

<sup>41</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1156.

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 1144 e 1161 ss. Gli elementi caratteristici della *Benefit Corporation* americana sono lo scopo sociale plurimo, nuovi standard di condotta per gli amministratori e particolari obblighi di trasparenza.

<sup>43</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1157.

<sup>44</sup> B. De Donno, *op. cit.*, p. 12.

<sup>45</sup> Il d.m. 12 novembre 2021 con le Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società *benefit* ha definito le modalità di accesso al credito d'imposta, che agevola nella misura del 50%, entro il limite massimo di 10mila euro per ciascun beneficiario, i costi sostenuti per la costituzione o trasformazione delle società *benefit* disciplinato dall'articolo 38-ter del d.l. 34/2020.

in tema di diritto di recesso<sup>46</sup>. Un aspetto critico che è stato segnalato in dottrina da più voci<sup>47</sup> è che il comma 379<sup>48</sup> sembra imporre alle società che intendano perseguire anche finalità di beneficio comune la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto<sup>49</sup>. Da più parti si ritiene che la società *benefit* debba poter convivere con le società ordinarie che, pur senza modificare il proprio *status*, vogliono mostrare sensibilità verso temi sociali e ambientali<sup>50</sup> (sponsorizzare il restauro di un monumento; istituire borse di studio per giovani meritevoli). Nulla escluderebbe di prevedere elementi ideali nell'atto costitutivo che non contraddicano lo scopo tradizionale della società e che si impongano agli organi sociali<sup>51</sup>. Alcuni commentatori, infatti, si domandano se sia il caso di *credere* o meno nel nuovo istituto<sup>52</sup>. Un'interpretazione coerente con il sistema afferma che le società non *benefit* potranno svolgere attività dirette alla realizzazione di benefici comuni purché non siano a scapito del perseguimento di obiettivi lucrativi<sup>53</sup>. Il predetto comma non dovrebbe essere letto come divieto per le società non *benefit* che vogliono restare tali di svolgere attività imprenditoriali con modalità idonee a realizzare anche scopi di beneficio comune. Una diversa interpretazione contraddirebbe la finalità promozionale che si prefigge il legislatore del 2015<sup>54</sup>.

Il nuovo modello italiano prevede uno scopo duplice o plurimo<sup>55</sup>: il primo (*profit*) costituente lo scopo di lucro che la società intende realizzare e il secondo (*benefit*) volto al perseguimento del beneficio comune<sup>56</sup> non strettamente egoistico<sup>57</sup>, complementare, da bilanciare con il primo, sulla base di una scelta volontaria e

---

<sup>46</sup> Si veda F. Denozza - A. Stabilini, *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2017, p. 9; M. Stella Richter jr, *Società Benefit e Società non Benefit* in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *op. cit.*, p. 66 e ss.

<sup>47</sup> M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 60-61 e in <http://www.associazione.orizzontideldirittocommerciale.it>.

<sup>48</sup> Le società esistenti sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto proprie di ciascun tipo. Tali modifiche devono, inoltre, essere depositate, iscritte e pubblicate nel registro delle imprese secondo quanto previsto dalle regole del tipo societario prescelto. Disposizione definita «infelice» da M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 62.

<sup>49</sup> B. De Donno, *op. cit.*, p. 13.

<sup>50</sup> B. De Donno, *op. loc. cit.*

<sup>51</sup> M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 61-62.

<sup>52</sup> A. Zoppini, *op. cit.*, p. 71.

<sup>53</sup> F. Denozza, *op. cit.*, p. 47; C. Angelici, *Società benefit*, in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *op. cit.*, p. 28. In sintesi, se i soci o gli amministratori vogliono fare la beneficenza la facciano con i loro soldi e non con quelli della società.

<sup>54</sup> G. Marasà, *Scopo di lucro e scopo di beneficio comune nelle società benefit*, in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *op. cit.*, p. 54.

<sup>55</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e società benefit*, *cit.*, p. 102.

<sup>56</sup> G. Marasà, *op. cit.*, p. 38-39 e p. 51; P. Guida, *Il modello "società benefit": analisi strutturale e applicazioni al Terzo settore*, in *Fondazione italiana del notariato*, <http://elibrary.fondazione-notariato.it>.

<sup>57</sup> D. Corapi, *Dalla Benefit Corporation*, *cit.*, p. 38-39 e p. 111.



autonoma dei soci<sup>58</sup>, un risultato sociale, sostenibile dal punto di vista ambientale e del rispetto dei diritti umani in linea con il Regolamento Tassonomia, con l'obiettivo di ridurre le esternalità negative o produrre esternalità positive<sup>59</sup>. Si distinguono solitamente quattro aree d'impatto: *governance, workers, community, environment*<sup>60</sup>. Il beneficio comune dovrebbe essere sia generico (*General Public Benefit*<sup>61</sup> in Usa) che specifico. La formulazione della legge è ampia e lascia alla società la libertà di scegliere quali finalità in concreto perseguire<sup>62</sup>. Il beneficio comune deve essere perseguito dagli amministratori in maniera trasparente e misurabile. Come sottolinea Assonime, si è inteso con la riforma attribuire stabilità e certezza ad un progetto imprenditoriale in cui la massimizzazione del profitto non costituisce l'unico obiettivo dell'attività aziendale<sup>63</sup>. Le società *benefit* non fanno parte del "Terzo settore"<sup>64</sup> al contrario dell'impresa sociale<sup>65</sup>, che è tutt'altra cosa e non è oggetto di questo studio. Il fine del profitto e la creazione di valore per gli azionisti non vengono messi in discussione. La società *benefit*, al contrario dell'impresa sociale, non

---

<sup>58</sup> B. De Donno, *op. cit.*, p. 13; C. Angelici, *op. cit.*, p. 21-22.

<sup>59</sup> Si vedano M.C. Rizzo (ed.), *La Società Benefit*, Milano, 2021; A. Frignani - P. Virano, *Le società benefit: luci e ombre*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, 2016, p. 232.

<sup>60</sup> Il *Model Act* §102 predisposto dall'organizzazione non profit B-lab, come riferito da L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1145 indica, a titolo esemplificativo, alcune aree di intervento come la fornitura a condizioni di favore di prodotti o servizi a soggetti a basso reddito o a soggetti e comunità svantaggiate; la creazione di nuove opportunità economiche per le comunità locali; la protezione o la riqualificazione ambientale; il miglioramento delle condizioni di salute dell'uomo; la promozione delle arti, delle scienze e della conoscenza; l'incremento dell'afflusso di capitali verso enti a scopo benefico; e il perseguimento di qualsiasi altra attività a favore della società o dell'ambiente.

<sup>61</sup> Nella legge del Delaware oltre al beneficio generale (*General Public Benefit*), è previsto anche uno o più *Specific Public Benefit* che la società intende perseguire. Cfr L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1145, 1151 e 1154.

<sup>62</sup> Generiche finalità di beneficio comune sono indicate nella Relazione illustrativa al disegno di legge n. 3321: il perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e culturale presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti e associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale.

<sup>63</sup> I soggetti beneficiati da una società *benefit* coincidono con i soggetti di cui ai principi della responsabilità sociale (Circolare Assonime n. 19, cit., p. 6 e ss)

<sup>64</sup> Camera dei Deputati, Servizio Studi, *Riforma del Terzo settore*, 5 settembre 2018, in <http://www.camera.it>. Senato della Repubblica, dossier n. 30, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore, 26 giugno 2018, in <http://www.camera.it/temi/documentazione/temi/pdf/1105128.pdf>.

<sup>65</sup> In Italia le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps), gli enti filantropici, le reti associative e le società di mutuo soccorso sono imprese sociali. Possono essere costituite in forma di associazione, di fondazione, di cooperativa, di società per azioni, ecc. Le cooperative sociali e i loro consorzi hanno tale qualifica "di diritto" (art. 1, co. 4, d.lgs. 112/2017). L'impresa sociale è, a tutti gli effetti, un ente del Terzo settore (art. 4, co. 1; art. 46, co. 1, lett. d). Si veda in tal senso V. Montani, *La legge delega sul Terzo settore e le prospettive di riforma del codice civile*, cit., p. 204.

ha limiti nei settori di attività e nella distribuzione degli utili. Come l'impresa sociale però, costituisce un ponte che collega la sfera economica e quella sociale e ambientale, una sorta di "terra di mezzo" che crea sviluppo e coesione<sup>66</sup>. L'idea è spingere le imprese verso scelte che generano un impatto positivo usando la cd. «spinta gentile»<sup>67</sup>. La società *benefit* non è un'istituzione filantropica<sup>68</sup> che produce del bene per la generalità dei consociati, ma vi è una connotazione egoistica nel suo agire. L'utilità sociale una volta prodottasi non si disperde, ma viene incanalata nella catena produttiva rimanendo circoscritta al proprio contesto territoriale e sociale<sup>69</sup>. L'idea è quella assicurare all'impresa una maggiore redditività<sup>70</sup> o una maggiore permanenza sul mercato, ma è discusso in quanto sono alti gli extra costi ad esempio per la reportistica. Si ritiene vi siano benefici reputazionali e sul piano della concorrenza, ma la menzione del termine *benefit* è facoltativa nella denominazione sociale<sup>71</sup>.

La società *benefit* ha due "anime" e genera una ricchezza in denaro ed una ricchezza "sociale", il patrimonio sociale potrà quindi essere destinato ad entrambi gli scopi<sup>72</sup>. Non si precisa se si tratta di due attività distinte oppure una sola attività ibrida<sup>73</sup>. Il lucro è rappresentato dal denaro, mentre l'utilità sociale da diversi indici<sup>74</sup>. Gli utili potranno senz'altro essere prodotti e distribuiti, ma potrebbero diminuire nella misura necessaria a finanziare i costi per l'attività volta al beneficio comune, a meno che si tratti di attività che si autofinanzia nel tempo<sup>75</sup>. Si discute se vi debba essere un collegamento tra l'attività economica e l'utilità sociale, se la prima debba essere la fonte economica per poter conseguire gli scopi di beneficio comune, se vi sia una sorta di *collegamento funzionale*<sup>76</sup>, una destinazione altruistica del risultato della gestione<sup>77</sup>. Non esiste unanimità sulla questione, ma un collegamento con l'attività della società sembra essere imprescindibile<sup>78</sup>. Assonime<sup>79</sup> afferma che, per far diventare l'impatto sociale parte integrante della strategia d'impresa, l'attività volta

<sup>66</sup> P. Venturi - F. Zandonai, *L'impresa sociale riformata. Trattati salienti e nuovi percorsi d'innovazione sociale*, in P. Venturi (ed.), *Valore e potenziale dell'impresa sociale. Economie plurali per generare progresso e impatto sociale*, Bologna, 2017, p. 13.

<sup>67</sup> A. Candian, *op. cit.*, p. 22.

<sup>68</sup> Circolare Assonime n. 19 cit., p. 19.

<sup>69</sup> M. Palmieri, *L'interesse sociale: dallo shareholder value alle società benefit*, in *Banca Impresa Società*, 2017, p. 207; P. Guida, *op. cit.*, p. 1.

<sup>70</sup> Circolare Assonime n. 19, cit., p. 6.

<sup>71</sup> B. De Donno, *op. cit.*, p. 14-15.

<sup>72</sup> A. Lupoi, *L'attività delle società benefit (l. 28 dicembre 2015, n. 208)*, in *Rivista del Notariato*, 2016, p. 821.

<sup>73</sup> D. Corapi, *Dalla Benefit Corporation*, cit., p. 114.

<sup>74</sup> A. Lupoi, *op. cit.*, p. 828.

<sup>75</sup> A. Frignani - P. Virano, *op. cit.*, p. 236.

<sup>76</sup> A. Lupoi, *op. cit.*, p. 821.

<sup>77</sup> A. Zoppini, *op. cit.*, p. 73.

<sup>78</sup> P. Guida, *op. cit.*, p. 4.

<sup>79</sup> Riferendosi a M.E. Porter - M. Kramer, *Strategia e società. Il punto d'incontro tra il vantaggio competitivo e la Corporate Social Responsibility*, cit., p. 7 e ss.

alla realizzazione del beneficio comune dovrebbe essere strettamente legata alla catena produttiva<sup>80</sup>. Come è stato notato, il legislatore non sembra instaurare una graduazione tra di essi, e nessuno sembra prevalente sull'altro<sup>81</sup>. La conseguenza di tale ampliamento o duplicazione dello scopo è la modifica della *governance* interna, dell'assetto di poteri, doveri e responsabilità della società e degli amministratori<sup>82</sup>. Le finalità ideali entrano nel processo produttivo vincolando gli amministratori a scelte basate sul bilanciamento tra i diversi interessi dei soci, del beneficio comune e di soggetti indicati nel comma 376 (comma 380)<sup>83</sup>. Assonime rileva come tali obblighi, che si aggiungono a quelli previsti dal codice civile, riguardano sia la modalità di gestione che l'articolazione dell'organizzazione interna all'impresa e l'*accountability* della società<sup>84</sup>.

Il diffondersi della responsabilità sociale dell'impresa ha fatto riaffiorare tra i giuristi il tema del "nuovo interesse sociale" che potrebbe non essere concepito esclusivamente come mero interesse dei soci attuali alla divisione degli utili<sup>85</sup>. Le più note teorie sull'interesse sociale sono la teoria contrattualista che identifica l'interesse sociale con l'interesse dei soci in quanto tali e la teoria istituzionalista che identifica l'interesse sociale con l'interesse dell'impresa in sé<sup>86</sup>. Se si seguisse la teoria istituzionalista, nelle diverse declinazioni, si affermerebbe per il socio un dovere di perseguire con il proprio voto un obiettivo favorevole all'impresa in sé. In questo caso il voto in assemblea dovrebbe tendere a soddisfare un interesse più ampio di quello dei soci, che tenga conto anche dei creditori, dei lavoratori e degli interessi pubblici. Se, invece, si seguisse la teoria contrattualistica, il socio potrebbe votare in assemblea considerando soltanto il suo interesse anche eventualmente ponendosi in contrasto con quelli degli altri *stakeholders*. Nel nostro ordinamento, il soddisfacimento dell'interesse sociale sembra coincidere con la massimizzazione del profitto e la divisione degli utili tra i componenti della stessa, in adesione della teoria contrattualistica ma il tema è molto dibattuto. La tradizione occidentale sembra oggi più orientata verso il c.d. "neo istituzionalismo" in quanto legislatori ed organismi sovranazionali dettano regole e suggeriscono comportamenti che conformano il

---

<sup>80</sup> Circolare Assonime n. 19, cit., p. 19.

<sup>81</sup> G. Marasà, *op. cit.*, p. 53.

<sup>82</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1157.

<sup>83</sup> Circolare Assonime n. 19, cit., p. 13. Il dovere di bilanciamento è previsto solo per gli amministratori della società *benefit*, come nota M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 63.

<sup>84</sup> Circolare Assonime n. 19, cit., p. 5. L'attività di *governance* si complica nel momento in cui per la società *benefit* diventa essenziale la ricerca di un nuovo equilibrio e di una nuova efficienza tra i molteplici ed eterogenei interessi.

<sup>85</sup> A. Candian, *op. cit.*, p. 24. L'Autrice ricorda le discussioni tedesche all'epoca di Weimar, la *corporate philosophy* negli anni 60 negli Stati Uniti o le tendenze neo-liberali che si sono diffuse in gran parte del mondo ricordate dalla dottrina italiana che si è interessata in modo splendido al tema (in particolare Denozza, Angelici, Libertini, Calandra Buonauro, Montalenti, per citare solo i nomi più recenti).

<sup>86</sup> R. Coletta, *Società per Azioni. ente o contratto? Parte 1*, in *Treccani.it*, 11 marzo 2020.

perseguimento degli interessi contrattuali dei soci in funzione della tutela di interessi differenziati<sup>87</sup>.

Nella società *benefit*, affinché l'incarico degli amministratori possa ritenersi espletato in modo soddisfacente, non è sufficiente il vaglio della *performance* economico-finanziaria, ma occorre valutare anche l'impatto che la società è riuscita a produrre sull'ambiente e sulla società civile<sup>88</sup>. Trattandosi di una scelta gestionale, ad essa si applicherà la *business judgment rule*<sup>89</sup> o, più esattamente, la *benefit judgment rule*<sup>90</sup>. Non è data la possibilità di sindacare, da parte del giudice, le scelte operate dagli amministratori quando queste non siano state compiute in conflitto di interessi, o se siano state scelte informate e siano state adottate sul convincimento di rappresentare il migliore interesse per la società<sup>91</sup>. Secondo Assonime, gli amministratori dovranno al contempo impiegare il massimo grado di diligenza e perizia richiesti dalla natura dell'incarico, anche nella cura di interessi diversi da quelli riferibili alla società e ai suoi soci, valutando l'impatto che le decisioni gestionali generano sulle finalità ulteriori indicate nello statuto. Ciò non implica che a tali finalità debba essere necessariamente attribuita preferenza, ma comporta un obbligo degli amministratori di agire in modo da garantire una compensazione tra i rispettivi vantaggi e sacrifici che determinate scelte operative possono comportare sui diversi interessi coinvolti. Ciò, sempre secondo l'Assonime e la maggior parte della dottrina esaminata, dovrebbe ampliare la discrezionalità degli amministratori e circoscriverne la responsabilità<sup>92</sup>, rendendoli immuni da azioni da parte dei soci per aver considerato nelle proprie scelte strategiche anche profili sociali e ambientali, oltre a quello della massimizzazione del profitto. L'aspetto del bilanciamento degli interessi, secondo alcuni, è soprattutto una norma di salvaguardia perché in questo caso la discrezionalità degli amministratori potrebbe portare a privilegiare le finalità *not-for-profit* rispetto a quelle *for-profit*, soprattutto se lo statuto non ha chiarito i limiti dell'una o dell'altra<sup>93</sup>. Trattandosi di società che devono operare con un livello di trasparenza rafforzato, appare ragionevole ritenere che gli amministratori diano conto nell'adozione delle loro decisioni di come abbiano attuato il bilanciamento degli interessi e delle ragioni che in determinate circostanze abbiano indotto ad attribuire priorità all'uno rispetto che all'altro<sup>94</sup>. Il concetto del bilanciamento<sup>95</sup> può essere

<sup>87</sup> A. Candian, *op. cit.*, p. 24.

<sup>88</sup> P. Guida, *op. cit.*, p. 7.

<sup>89</sup> M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 60.

<sup>90</sup> M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 65.

<sup>91</sup> C. Sertoli, *La società benefit: tendenze e problematiche in prospettiva comparatistica*, Roma, 2017. Si attua così una equiparazione nell'esonero da responsabilità per le scelte informate degli amministratori sia che riguardino il "business", in forza della tradizionale *business judgment rule*, sia che riguardino l'attività *benefit*, in forza della speciale e aggiuntiva regola.

<sup>92</sup> Circolare Assonime n. 19, cit., p. 5, p. 21 e p. 28; M. Stella Richter jr, *op. cit.*, p. 65; G. Marasà, *op. cit.*, p. 55. *Contra* F. Denozza, *op. cit.*, p. 41.

<sup>93</sup> A. Lupoi, *op. cit.*, p. 821.

<sup>94</sup> Circolare Assonime n. 19, cit., p. 23.

interpretato ispirandosi a principi già noti nell'ordinamento, ad esempio nell'ambito della disciplina dei gruppi societari<sup>96</sup>, delle azioni correlate e dei patrimoni destinati<sup>97</sup>. La società *benefit* persegue lo scopo di lucro utilizzando il profitto come mezzo per creare un beneficio che si ripercuote anche su altre categorie di soggetti. Tuttavia, solo i suoi soci-finanziatori hanno il controllo sul perseguimento degli obiettivi di bene comune, senza che agli altri *stakeholders* (potenziali fruitori di quei beni comuni) sia attribuito (almeno espressamente) alcun potere di controllo o di reazione laddove tali obiettivi siano disattesi<sup>98</sup>. Non vi sono norme imperative assistite da sanzioni in grado di costringere la società *benefit* a tenere fede all'impegno assunto nello statuto. E nessuna possibilità di azione nei confronti della società *benefit* o degli amministratori è prevista dalla legge a favore degli *stakeholders*, i quali non hanno nessuna possibilità di incidere sulla definizione del beneficio comune<sup>99</sup>.

Particolarità della società *benefit* è la presenza di un soggetto (o più di uno), il "responsabile di impatto", con il compito di assicurare che la società persegua il beneficio comune, previsto dal comma 380. Il compito di procedere alla nomina del c.d. *benefit director* spetta all'organo amministrativo<sup>100</sup>. Tale soggetto non deve rivestire particolari qualifiche, potrebbe essere un componente del cda, un dipendente della società, un direttore generale o più raramente un consulente esterno<sup>101</sup>. Gli amministratori rimangono responsabili del *management* della società. Il comma 382 stabilisce l'obbligo di redazione di una relazione annuale - ispirata al modello Usa B-

---

<sup>95</sup> Il comma 381, precisa che l'inosservanza degli obblighi di bilanciamento può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e/o dallo statuto, e quindi in tali ipotesi, si applicheranno le norme previste dal codice civile in tema di responsabilità degli amministratori. Si veda anche M. Palmieri, *op. cit.*, p. 213.

<sup>96</sup> Circolare *Assonime* n. 19, cit., p. 5 e 21. L'esigenza di contemperare diversi interessi non rappresenta una novità essendo già prevista nell'ambito della disciplina dei gruppi societari, dove la gestione deve essere orientata a un prudente equilibrio tra l'interesse della società che esercita direzione e coordinamento e quello delle società ad essa sottoposte; nell'ambito delle società che gestiscono servizi pubblici e soggette a specifici obblighi di servizio, dove l'interesse alla remunerazione del capitale deve essere conciliato con la tutela di finalità pubblicistiche o la disciplina del *take over*, che impone agli amministratori di valutare gli effetti dell'offerta sugli interessi dell'impresa, nonché sull'occupazione e sulla localizzazione dei siti produttivi, nonché dai principi espressi nella legislazione a tutela del lavoro e dell'ambiente, o ancora in quella sugli standard di qualità dei prodotti.

<sup>97</sup> A. Zoppini, *op. cit.*, p. 78.

<sup>98</sup> F. Denozza - A. Stabilini, *op. cit.*, p. 2; S. Rossi, *op. cit.*, p. 108. M. Palmieri, *op. cit.*, p. 219-220. I terzi beneficiari dell'attività altruistica non possono essere considerati dei creditori della società e non possono avanzare alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale né potrebbero procedere giudizialmente nei confronti degli amministratori.

<sup>99</sup> F. Denozza, *La società benefit e le preferenze degli investitori*, in B. De Donno - L. Ventura (a cura di), *op. cit.*, p. 38-39. Secondo questa parte della dottrina, essa è «la chiara espressione della concezione volontaristica della responsabilità sociale dell'impresa».

<sup>100</sup> Potrebbe anche non essere membro del Cda: G. Ferrarini - S. Zhu, *Is There a Role for Benefit Corporations in the New Sustainable Governance Framework?*, in *Ecgi Working Paper Series in Law*, 2021, p. 10.

<sup>101</sup> B. De Donno, *op. cit.*, p. 16.

lab<sup>102</sup> - sul perseguimento delle finalità di beneficio comune<sup>103</sup>. La valutazione che rafforza la trasparenza dell'operato dell'impresa si riferisce sia allo scopo di lucro che al beneficio comune<sup>104</sup> ed è sia quantitativa che qualitativa<sup>105</sup>. Va redatta secondo precise modalità<sup>106</sup> indicate negli allegati 4 e 5, allegata al bilancio (con tutte le conseguenze che ne derivano nel caso di mancato deposito<sup>107</sup>) e pubblicata sul sito internet della società, se disponibile. Per il rispetto della privacy si possono omettere alcuni dati finanziari. Per quanto riguarda l'*enforcement*, la legge italiana prevede un meccanismo pubblicistico. Coloro che ne abusano, possono essere sanzionati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per violazione delle norme materia di pubblicità ingannevole e del codice del consumo, d'ufficio o su segnalazione. L'interesse direttamente protetto è quello del mercato affinché non vi siano consumatori ingannati da società che si fregiano del titolo *benefit* senza comportarsi di conseguenza<sup>108</sup>. Dagli studi empirici svolti sinora emerge che le società *benefit* siano in gran parte di piccola o media dimensione<sup>109</sup>. Le società *benefit* secondo i primi dati raccolti sembrano indicare prevalentemente obiettivi generici, non quantificabili e misurabili come, ad esempio, il raggiungimento della felicità o l'eliminazione della povertà<sup>110</sup>. Il *tax credit*<sup>111</sup> introdotto a fine 2021 ha dato una

---

<sup>102</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1152. Il *Model Act* prevede un obbligo di reportistica biennale e non reso pubblico mentre la legge del Delaware ritiene sufficiente un'autovalutazione da parte degli amministratori.

<sup>103</sup> La valutazione di impatto deve avere come oggetto le aree di analisi indicate nell'Allegato 5 della legge istitutiva delle società *benefit* (governo d'impresa, lavoratori, altri portatori di interesse, ambiente).

<sup>104</sup> A. Lupoi, *op. cit.*, p. 812. La relazione deve contenere la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato; una valutazione dell'impatto sociale generato attraverso l'uso di standard esterni di valutazione che rispondano a precisi requisiti, e che abbiano per oggetto le specifiche aree di valutazione indicate dalla legge e una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo (comma 382).

<sup>105</sup> Circolare *Assonime* n. 19, cit., p. 28.

<sup>106</sup> La relazione deve essere redatta da un soggetto terzo rispetto alla società *benefit*, ad esempio, una società di consulenza o un certificatore internazionale quale l'organizzazione americana non profit B-Lab. L'ente certificatore non deve essere controllato dalla società *benefit* né collegato con la stessa (Circolare *Assonime* n. 19, cit., p. 28).

<sup>107</sup> Sono previste sanzioni amministrative per l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi ex art. 2630 c.c.

<sup>108</sup> F. Denozza, *op. cit.*, p. 40.

<sup>109</sup> G. Ferrarini - S. Zhu, *op. cit.*, p. 11. Si veda anche il rapporto *Le società benefit: un nuovo paradigma imprenditoriale*, 2021, in <https://www.pwc.com/it>. Ad oggi (giugno 2023) sono state costituite circa tremila società *benefit* (dati <https://legalcommunity.it>). Cfr. Dell'Oste - V. Uva, *Non solo profitti: boom di società benefit in pandemia. Via agli incentivi*, in *Il Sole 24 Ore*, 24 maggio 2022.

<sup>110</sup> B. De Donno, *op. cit.*, p. 14.

<sup>111</sup> Cfr. nota 44.

notevole spinta alla creazione di nuove società benefit, in contrasto con lo scetticismo iniziale espresso da alcuni studiosi<sup>112</sup>.

Una delle domande che la dottrina si è posta è se gli obiettivi ulteriori che si prefigge la società benefit non fossero attuabili con gli strumenti esistenti nel diritto societario, alla luce delle teorie contrattualiste o istituzionaliste<sup>113</sup>. Autorevole dottrina afferma che la soluzione adottata dal legislatore del 2015 si caratterizza in un senso «autenticamente contrattualista» in quanto la finalità di beneficio comune corrisponde ad un interesse dei soci «in concreto»<sup>114</sup>.

### 3. *L'entreprise à mission e la raison d'être*

La *Loi pour la croissance et la transformation des entreprises* (PACTE) del 19 aprile 2019, ispirata al corposo Rapport Notat-Sénard *L'entreprise objet d'intérêt collectif*<sup>115</sup> ha introdotto in Francia *l'entreprise à mission*<sup>116</sup> e con essa l'idea che l'impresa possa avere una sua *raison d'être* in aggiunta allo scopo sociale che vada oltre l'idea del profitto. La riforma vuole essere l'ultimo componente di un *fusée* (razzo)<sup>117</sup> composto da tre parti (*l'intérêt social, la raison d'être et pour finir la société à mission*) con l'obiettivo di perseguire al contempo il profitto e il bene comune, la *performance financière* e la *performance extra-financière*, e introducendo la *Corporate Social Responsibility* nella *governance* aziendale. Come indicato dal Ministro francese dell'economia e delle finanze Bruno Le Maire in occasione della presentazione della riforma, «*l'ambition du législateur de repenser la place de l'entreprise dans la société afin de l'adapter aux réalités du XXIe siècle: l'entreprise occupe désormais une place essentielle dans la société, elle a une dimension environnementale, elle a une dimension sociale et elle ne se résume pas à la réalisation de profits*»<sup>118</sup>.

Mentre in Italia la riforma non ha interessato il codice civile, in Francia sono stati modificati gli articoli 1833<sup>119</sup> e 1835<sup>120</sup> del *Code civil*. Viene anche riformato il

<sup>112</sup> C. Angelici, *op. cit.*, p. 22.

<sup>113</sup> B. De Donno, *op. cit.*, p. 14.

<sup>114</sup> C. Angelici, *op. cit.*, p. 28.

<sup>115</sup> N. Notat - J.D. Senard, *L'entreprise, objet d'intérêt collectif*, 2018, in <https://www.ladocumentationfrancaise.fr>.

<sup>116</sup> A giugno 2023 risultano costituite in Francia più di mille *entreprises à mission* e sono più che raddoppiate in un solo anno. Si vedano i dati riportati dall'Observatoire des sociétés à mission, in <https://www.observatoiredessocietesamission.com>.

<sup>117</sup> E. Colla - C. De Gery - L. Lemmet, *La société à mission, une entreprise au service d'un développement durable ?*, in *Esop Impact Paper*, 2021.

<sup>118</sup> *L'entreprise ne se résume pas aux profits, dit Le Maire en recevant un rapport*, 9 marzo 2018, in <https://www.challenges.fr>.

<sup>119</sup> Article 1833 «*Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité*».

<sup>120</sup> Article 1835 «*Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement*».

titolo I, libro II del *Code de commerce* con l'introduzione degli artt. da L 210-10 a L 210-12<sup>121</sup>. Il diritto societario francese è stato disciplinato nel 1966, poi riformato negli anni 1978 e 1985, in un contesto economico molto diverso dall'attuale. La definizione di scopo sociale contenuta nel *Code civil* poneva l'accento unicamente sul profitto. Oggi il perseguimento del solo scopo di lucro sembra a molti riduttivo e non più conforme alle esigenze del mondo attuale<sup>122</sup>. La domanda che si sono posti i redattori del Rapport Notat-Senard è perché una società non possa rivendicare un proprio "essere" e una propria volontà, diritti e doveri e un proprio interesse a volte distinto da quello dei soci.

*L'entreprise à mission* è una società lucrativa che persegue obiettivi sociali e ambientali. Allo stesso modo della società *benefit* italiana, non costituisce un nuovo modello societario (può rivestire la forma di *Société Anonyme - Sa*, *Société à Responsabilité Limitée - Sarl* o *Société par Actions Simplifiée - Sas*) e non gode di benefici fiscali, né di crediti d'imposta o finanziamenti come invece le imprese rientranti nella cd *économie sociale et solidaire* (*entreprise solidaire d'utilité sociale* Esus - impresa sociale francese - disciplinata dalla *Loi n. 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire*).

---

*Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité».*

<sup>121</sup> Article L210-10 «Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :

1° Ses statuts précisent une raison d'être, au sens de l'article 1835 du code civil ;

2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;

3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l'exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu'un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l'article L. 232-1 du présent code, à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu'il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l'exécution de la mission ;

4° L'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l'objet d'une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d'Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;

5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L210-11 Lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article L. 210-10 n'est pas respectée, ou lorsque l'avis de l'organisme tiers indépendant conclut qu'un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s'est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention "société à mission" de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.

Article L210-12 Une société qui emploie au cours de l'exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l'article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu'un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif».

<sup>122</sup> M. Cozian - A. Viander - F. Deboissy, *Droit des sociétés*, Paris, 2022.



La riforma francese ricorda il disposto dalla *section 172* del *Companies Act* inglese del 2006, che chiede agli amministratori di tener conto nelle loro decisioni di diversi interessi oltre a quello dei soci<sup>123</sup>. Anche la *New York Business Corporation Law* da tempo prevede una regola simile (§ 717-b), sebbene meno cogente<sup>124</sup>. *L'entreprise à mission* deve rispettare quattro condizioni:

- l'inserimento nel suo statuto di una *raison d'être* con un impatto positivo per la società e l'ambiente misurabile;
- l'introduzione nella sua *governance* di un *comité de mission* con mezzi adeguati, che deve includere un dipendente<sup>125</sup>;
- Il *management* è responsabile di perseguire lo scopo sancito nello statuto;
- pubblicazione di una dichiarazione di risultati non finanziari per le società con più di 500 dipendenti.

Ciascuno di questi impegni deve essere accompagnato da azioni concrete e indicatori obiettivi, quantificabili per valutare i progressi e le eventuali difficoltà. A tal fine, il *comité* presenterà una relazione in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, la quale verrà allegata alla relazione sulla gestione, che deve essere verificata da una terza parte indipendente (*organismes tiers indépendants - Oti*)<sup>126</sup>. I criteri a cui devono attenersi tali enti sono contenuti nell'*arrêté du 27 mai 2021 relatif aux modalités selon lesquelles l'organisme tiers indépendant chargé de vérifier l'exécution par les sociétés, mutuelles et unions à mission de leurs objectifs sociaux et environnementaux accomplit sa mission*.

Tutte le società possono introdurre una *raison d'être*, ma le *entreprises à mission* vi sono obbligate<sup>127</sup>. In concreto, che cosa si intende con *raison d'être*?<sup>128</sup> È un concetto

---

<sup>123</sup> «(a) the likely consequences of any decision in the long term, (b) the interests of the company's employees, (c) the need to foster the company's business relationships with suppliers, customers and others, (d) the impact of the company's operations on the community and the environment, (e) the desirability of the company maintaining a reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as between members of the company» (Companies Act 2006, Section 172).

<sup>124</sup> S. Rossi, *op. cit.*, p. 105. Quest'ultima prevede che gli amministratori «shall be entitled to consider both the long-term and the short-term interests of the corporation and its shareholders and the effects that the corporation's actions may have in the short-term or in the long-term upon any of the following: (i) the prospects for potential growth, development, productivity and profitability of the corporation; (ii) the corporation's current employees; (iii) the corporation's retired employees and other beneficiaries receiving or entitled to receive retirement, welfare or similar benefits from or pursuant to any plan sponsored, or agreement entered into, by the corporation; (iv) the corporation's customers and creditors; (v) and the ability of the corporation to provide, as a going concern, goods, services, employment opportunities and employment benefits and otherwise to contribute to the communities in which it does business» (New York Consolidated Laws, Business Corporation Law - BSC § 717. Duty of directors).

<sup>125</sup> In tal modo si cerca di «overcome some of the enforcement weaknesses found in US Model legislation» secondo G. Ferrarini - S. Zhu, *op. cit.*, p. 12.

<sup>126</sup> A. F. Bonnet - C. Renoux, *Société à mission : Pourquoi est-ce important et comment se mettre en marche*?, in *NuovaVista*, 21 novembre 2018.

<sup>127</sup> I. Urbain-Parleani, *L'article 1835 et la raison d'être*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, p. 535. Tale nozione è presente in alcuni modelli societari: le *sociétés coopératives agricoles*, le *sociétés*

chiave per riempire di contenuto lo scopo sociale ed è senz'altro collegato al tema dell'interesse sociale<sup>129</sup>. Il Rapport Notat-Sénard, all'origine della riforma, definisce tale espressione come indispensabile per bilanciare la visione di breve periodo, per dare un significato al bene collettivo che è l'impresa, per determinare la direzione strategica dell'impresa e le azioni che ne derivano, una strategia non solo limitata al risultato finanziario, nel solco del dibattito sul capitalismo responsabile e sul temperamento dell'interesse degli azionisti alla massimizzazione del profitto con quello degli *stakeholders*, dell'ambiente e della società nel complesso<sup>130</sup>. Si tratta di un concetto preso in prestito dagli studi di *management*<sup>131</sup>. I primi commentatori hanno definito tale termine "esoterico", "vago"<sup>132</sup> o "enigmatico"<sup>133</sup>, da alcuni qualificato come una «*première mondiale, une vraie révolution*»<sup>134</sup>. Si è detto che essa incarna lo *Zeitgeist* (*l'esprit du temps*)<sup>135</sup>. Tale concetto è stato accolto con molte riserve sia dalla dottrina che dai membri del Senato in sede di approvazione della riforma<sup>136</sup>. Il *Conseil d'État* - intervenendo nel suo ruolo consultivo<sup>137</sup> - lo descrive come «*un dessein, une ambition, ou toute autre considération générale tendant à l'affirmation de valeurs ou de préoccupations de long terme*»<sup>138</sup>. Tale concetto obbliga l'impresa a individuare una strategia, degli obiettivi e

---

*d'assurances mutuelles e le sociétés de groupes d'assurances e infine le sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.*

<sup>128</sup> Così lo definisce il Rapport Notat-Sénard: «*La raison d'être exprime ce qui est indispensable pour remplir l'objet de la société. Cet "objet social" étant devenu un inventaire technique, il est nécessaire de ramasser en une formule ce qui donne du sens, à l'objet collectif qu'est l'entreprise. C'est un guide pour déterminer les orientations stratégiques de l'entreprise et les actions qui en découlent (nous soulignons). Une stratégie vise une performance financière mais ne peut s'y limiter. [omissis] la raison d'être est ce qui est indispensable pour "remplir l'objet social" et constitue en fait un retour de l'objet social au sens premier du terme (nous soulignons), celui des débuts de la société anonyme, quand cet objet était d'intérêt public. De même qu'elle est dotée d'une volonté propre et d'un intérêt propre distinct de celui de ses associés, l'entreprise a une raison d'être*». Rapport Notat-Sénard *cit.*, p. 6.

<sup>129</sup> X. Hollandts - C. Bourgeois, *Raison d'être et gouvernance de l'entreprise*, in *Finance Contrôle Stratégie*, 2021, p. 1 ss.

<sup>130</sup> G. Ferrarini - S. Zhu, *op. cit.*, p. 20.

<sup>131</sup> X. Hollandts - C. Bourgeois, *op. cit.*

<sup>132</sup> I. Urbain-Parleani, *op. cit.*, p. 534.

<sup>133</sup> S. Rossi, *op. cit.*, p. 107.

<sup>134</sup> Si veda l'intervista al prof. A. Hatchuel, in *Sociétés à mission, à l'épreuve du réel: Les enjeux sociaux et académiques*, in *societal.fr*, 26 aprile 2021; B. Hourticq, *De la "benefit corporation" à l'entreprise à mission: quand le capitalisme souhaite concilier profit et bien commun*, in *equaltimes.org*, 19 febbraio 2021.

<sup>135</sup> P.H. Conac, *Le nouvel article 1833 du Code civil français et l'intégration de l'intérêt social et de la responsabilité sociale d'entreprise: constat ou révolution?*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, p. 499 che cita altresì I. Urbain-Parleani, *op. cit.*

<sup>136</sup> Ne dà conto I. Urbain-Parleani, *op. cit.*, p. 535. In una prima lettura tale concetto era stato eliminato e poi reintrodotta. Si veda P.H. Conac, *op. cit.*, p. 500, nota 8.

<sup>137</sup> Il Consiglio di Stato funge da consulente legale del Governo, dell'Assemblea Nazionale e del Senato. Fornisce pareri legali su leggi e regolamenti prima che vengano discussi e votati in Parlamento o che entrino in vigore. Si veda <https://www.conseil-etat.fr>.

<sup>138</sup> S. Schiller, *L'évolution du rôle des sociétés depuis la Loi PACTE*, in *Orizzonti del Diritto Commerciale*, 2019, p. 525.

una visione sul futuro<sup>139</sup> e, se inserita nello statuto, gli amministratori dovranno conformarvisi<sup>140</sup>. La *raison d'être* identifica il perché la società è stata creata e fa sì che essa conservi il suo Dna (*son Adn*) durante tutta la sua vita<sup>141</sup>. Il nuovo testo riformato impone all'amministrazione dell'*entreprise à mission* di tenere conto dell'interesse sociale così come degli *enjeux sociaux et environnementaux*. L'*étude d'impacte* specifica che in caso di contraddizione tra questi andrà data la priorità all'interesse sociale<sup>142</sup>. La mancata considerazione di tale interesse così come della *raison d'être* potrà comportare una responsabilità degli amministratori<sup>143</sup>. Dal punto di vista pratico, la *raison d'être* costituisce al contempo *une boussole et un garde-fou* per le decisioni del consiglio di amministrazione<sup>144</sup>.

La portata della riforma è notevole sia perché ravviva il dibattito sull'interesse sociale e sia perché riguarda le imprese di tutte le dimensioni. Tale nozione non è mai stata definita dal legislatore francese. Secondo il *Conseil d'État*<sup>145</sup> il legislatore ha inteso far riferimento alla nozione tracciata dalla giurisprudenza. Secondo alcuni Autori l'interesse sociale coinciderebbe con quello degli azionisti, mentre secondo altri la società è un agente economico a sé stante con fini propri distinti da quelli degli azionisti<sup>146</sup>. Più che una novità, la riforma dell'art. 1833 del *Code civil* non sarebbe altro che la consacrazione legislativa di un'evoluzione giurisprudenziale. L'interesse dei soci e l'interesse sociale sono da considerare complementari<sup>147</sup>.

In caso di violazioni riscontrate dal *comité de mission* o dall'OTI, il pubblico ministero o qualsiasi persona interessata possono adire il presidente del tribunale *en référé* affinché, eventualmente *sous astreinte*<sup>148</sup>, imponga alla società l'eliminazione del titolo *société à mission* dagli atti e dai documenti.

#### 4. Conclusioni

---

<sup>139</sup> S. Schiller, *op. cit.*, p. 526.

<sup>140</sup> Conseil d'Etat, *Avis CE sur le projet de Loi PACTE*, 14 giugno 2018.

<sup>141</sup> S. Schiller, *op. cit.*, p. 527.

<sup>142</sup> Si veda il rapporto *Étude d'impact du projet de Loi Pacte jointe au dossier législatif*, n. 3.1 ss. art. 61.3.1, in <https://www.assemblee-nationale.fr>.

<sup>143</sup> S. Schiller, *op. cit.*, p. 524, p. 529.

<sup>144</sup> Si veda la guida pratica *Loi Pacte Et si on passait à la pratique?* gennaio 2020, Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises (Orse) e le Collège des Directeurs du Développement Durable (C3D), in <https://admical.org>, secondo cui la *raison d'être* deve essere *pertinente, ambitieuse, structurante et impactante* (p. 40).

<sup>145</sup> Conseil d'Etat, *Avis CE sur le projet de Loi Pacte*, 14 giugno 2018.

<sup>146</sup> P.H. Conac, *op. cit.*, p. 501 ss e dottrina ivi citata.

<sup>147</sup> S. Schiller, *op. cit.*, p. 521.

<sup>148</sup> Misura cautelare prevista dagli artt. 484 e ss. del *Code de procédure civile*. Si veda C. Silvestri, *Il sistema francese dei "référés"* in *Foro italiano*, 1989, p. 9 ss.

Le imprese che perseguono uno scopo plurimo potrebbero attrarre più facilmente capitali, in quanto gli investitori, specie giovani, sono sempre di più interessati alle aziende che producono un impatto positivo sociale ed ambientale e che hanno la capacità di attrarre talenti e brevetti e i consumatori sempre più consapevolmente orientano le proprie scelte verso la sostenibilità, il biologico, il commercio equo e solidale e le filiere corte e trasparenti<sup>149</sup>. Bilanciare l'interesse dei soci con quello di altri portatori di interesse (*stakeholders*) sta diventando sempre di più per l'impresa un'opportunità di differenziazione e di crescita<sup>150</sup>. La *società benefit* e l'*entreprise à mission* «voie intermédiaire entre l'économie sociale et solidaire et le capitalisme classique»<sup>151</sup> mirano alla creazione di ricchezza tenendo però conto anche delle conseguenze sociali e ambientali e si prestano alla trasformazione del sistema economico-sociale<sup>152</sup> e sembrano avere un potenziale di sviluppo sui mercati internazionali, nonché capacità di attrarre nuove generazioni di investitori e imprenditori socialmente responsabili, favorendo una gestione meno a breve termine.

La rigida dicotomia esistente tra enti *for profit* caratterizzati dall'autodestinazione del risultato economico ed enti *non profit* contraddistinti dall'eterodestinazione del risultato economico<sup>153</sup> sembra divenire meno netta. La massimizzazione del profitto non viene messa in discussione, ma si richiede che venga perseguito considerando le sue possibili ricadute sull'ambiente e sulla società nel suo complesso<sup>154</sup>. Questi nuovi modelli sembrano mostrare maggior resilienza nei momenti difficili<sup>155</sup> quali quelli che stiamo vivendo negli ultimi anni: pandemia<sup>156</sup>, crisi energetica, elevata inflazione,

<sup>149</sup> P. Guida, *op. cit.*, p. 7.

<sup>150</sup> Circolare *Assonime* n. 19, cit., p. 6.

<sup>151</sup> S. Schiller, *op. cit.*, p. 529.

<sup>152</sup> M. Del Barba - G. Valotti, *op. cit.*

<sup>153</sup> A. Zoppini, *op. cit.*, p. 77 ss; L. Ventura, *Benefit corporation e circolazione di modelli*, cit., p. 1157

<sup>154</sup> P. Ireland - R.G. Pillay, *Corporate Social Responsibility in Neoliberal Age*, in P. Utting - I.C. Marques (eds.), *Corporate Social Responsibility and Regulatory Governance*, London, 2010, p. 89. Gli Autori precisano che «By contrast, contemporary CSR operates very much within the prevailing neoliberal consensus, leaving unchallenged the shareholder-oriented model of the corporation. As such, it is in many ways most accurately regarded as a mere adjunct to the emergence of the share-holder value model of the corporation. Contemporary CSR is not, and does not purport to be, transformative in nature. It is, and purports to be, only ameliorative. It makes little effort to displace the view that the goal of business is the pursuit of shareholder interest and maximization of shareholder value. Its objective is the much more modest one of trying to ensure that maximization of shareholder value is not pursued by corporations without their having some regard to the impact of their activities on society at large. It seeks to induce more socially responsible behaviour from corporations».

<sup>155</sup> R. Caruso, (Assobenefit), *La resilienza è la forza delle società benefit italiane*, 12 febbraio 2021, in <https://www.thegoodintown.it>. Si veda anche *Il successo delle benefit corporation, una questione di resilienza*, in [www.thegoodintown.it](https://www.thegoodintown.it), 23 febbraio 2022 che dà atto che «in un periodo critico per l'economia come quello pandemico, il 52% a livello globale hanno assunto nuovi dipendenti e il 66% hanno visto crescere il proprio fatturato». Cfr anche C. Caporale - A. Pirni (a cura di), *op. cit.*

<sup>156</sup> A. Maccaferri, *Società benefit, con la pandemia cresce la voglia di sostenibilità*, in *Il Sole 24 Ore*, 28 maggio 2021. In Francia si veda I. Desbarats, *Les sociétés à mission: l'épreuve du feu à l'heure de la crise économique déclenchée par la pandémie de COVID-19 ? L'expérience française*, in *Les Cahiers de droit*, 2021, p. 731 ss.

recessione, guerra russo-ucraina. Il nuovo modello sembra rispondere alle istanze provenienti dalla società<sup>157</sup>.

In conclusione per utilizzare le categorie del noto giurista americano Guido Calabresi<sup>158</sup>, si può sostenere che le società *benefit* costituiscono un'ulteriore manifestazione del *firm altruism* più efficiente rispetto alle organizzazioni *non profit* in quanto libera dai limiti del *non distribution constraint* e contraddistinta - rispetto alla filantropia - da un più profondo e duraturo impatto sull'ambiente e società civile, data l'integrazione dei valori altruistici all'interno della strategia d'impresa.

\*\*\*

**ABSTRACT:** *The Benefit Corporation and the entreprise à mission* aim at wealth creation while also taking into account social and environmental consequences. These new forms of enterprise tend towards the transformation of the socio-economic system and have potential for development on international markets, as well as the ability to attract new generations of investors and socially responsible entrepreneurs, and also to discourage short-term management.

**KEYWORDS:** *entreprise à mission - Benefit Corporation - Esg - Csr - sustainability.*

\*\*\*

**Carlotta Calabresi** – Assegnista di ricerca Università Politecnica delle Marche (carlotta.calabresi@gmail.com)

---

<sup>157</sup> L. Ventura, *Benefit corporation e società benefit*, cit., p. 106.

<sup>158</sup> L. Ventura, *Philanthropy and the For-profit Corporation: The Benefit Corporation as the New Form of Firm Altruism*, in *European Business Organization Law Review*, 2022, p. 610 e ss. che riporta i concetti essenziali di G. Calabresi, *The Future of Law and Economics. Essay in Reform and Recollection*, London, 2016.